

29 OTTOBRE 2013



## PATTO PARASOCIALE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO – Regione Piemonte, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, rappresentata ai fini del presente atto dal suo Direttore Generale Dott. Adriano GIACOLETTO (di seguito "ASL VCO"),

E

La GENERALE DE SANTE ITALIA, con sede legale in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, (\_\_\_), rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente del  
Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_, come da delibera del Consiglio di  
Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (di seguito "Parte Privata")

(di seguito, collettivamente, le "Parti")

### PREMESSO

1. che la D.G.R. n. 53-3036 del 21.05.2001 ha approvato la proposta di sperimentazione gestionale relativa al Presidio Ospedaliero di Omegna, ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs. 502/1992, prevedendo la costituzione di una Società mista, a capitale pubblico e privato, mediante l'attivazione di un iter procedimentale preordinato all'individuazione del socio privato attraverso l'esperimento di gara ad evidenza pubblica;
2. che a seguito di espletamento delle procedure di gara per la selezione del socio privato si è proceduto, in data 29 luglio 2002, a costituire la Società denominata Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna S.p.A., avente ad oggetto la gestione del Presidio Ospedaliero denominato Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, approvando lo statuto, sottoscrivendo il Patto Parasociale ed il contratto per la regolamentazione della gestione dell'ospedale di Omegna;
3. che la D.G.R. n. 13-8175 del 07.01.2003 ha approvato gli atti suddetti, prevedendo l'effettivo avvio dell'attività di sperimentazione gestionale nel mese di gennaio 2003;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

4. che con successive deliberazioni la sperimentazione gestionale è stata più volte prorogata:
- a. con D.G.R. n. 59-7921 del 21.12.2007 è stata prorogata al 31 marzo 2008 la conclusione della sperimentazione gestionale;
  - b. con D.G.R. n. 29-8514 del 31.03.2008 è stata stabilita la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 fino all'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della legge finanziaria regionale 2008;
  - c. con D.G.R. n. 21-9848 del 20.10.2008 è stata autorizzata la prosecuzione del programma di sperimentale gestionale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12/2008, fino al 31 dicembre 2009;
  - d. con D.G.R. n. 17-12959 del 30.12.2009 è stata autorizzata la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fino all'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31.12.2010;
  - e. con D.G.R. n. 14-1733 del 21.03.2011 è stata autorizzata la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fino al 7 gennaio 2012, a norma dell'art. 18 della L.R. 25 del 27.12.2010 e nelle more del riassetto del sistema sanitario regionale;
5. che con Deliberazione del Commissario ASL V.C.O. n. 296 del 15.06.2011 di oggetto "Programma di Sperimentazione Gestionale Centro Ortopedico di Quadrante – Ospedale Madonna del Popolo di Omegna SPA – Relazione a Regione Piemonte Risultati avviata fase di sperimentazione ex art. 9 bis c. 3 D.Lgs. 30.10.1992 n. 502 e s.m.i." è stata inoltrata alla Regione Piemonte relazione sull'attività del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna aggiornata alla data della delibera, al fine di consentire alla medesima la valutazione dei risultati conseguiti dalla sperimentazione per il seguito di competenza;
6. che la D.G.R. n. 69-5191 del 28.12.2012 pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 06 del 07.02.2013 ha definito, ex art. 23 c. 8 L.R. 12/2008 e s.m.i. ed art. art. 9bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. le condizioni, i vincoli, i principi e gli elementi di garanzia nel rispetto dei quali dovrà operare la Società mista denominata "Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna – C.O.Q. S.p.A.

7. che a seguito di ciò le Parti intendono con il presente patto parasociale (di seguito il "Contratto") disciplinare i reciproci rapporti quali azionisti della Società, nel rispetto di quanto disposto dalla Regione Piemonte, al fine di determinare le modalità di amministrazione della Società per quanto attiene alla formazione ed alla composizione degli organi societari e la gestione operativa della Società,

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Gli elementi e le circostanze di cui in premessa, rappresentano condizioni preliminari essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con il presente Contratto. L'eventuale modificazione di tali elementi e circostanze, nel corso di esecuzione del presente Contratto, comporterà pertanto, su richiesta di una delle Parti, la rinegoziazione dei diritti e delle obbligazioni disposti dal Contratto stesso, in modo che non si verifichi alcun mutamento sostanziale delle singole posizioni delle Parti rispetto a quelle di seguito definite.

## **ARTICOLO 2 – CAPITALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

**2.1** Le Parti si impegnano a partecipare alla Società il cui capitale sociale è di Euro 250.000,00 rappresentato da 500 azioni ordinarie aventi valore nominale di Euro 500,00 ciascuna.

Tale capitale sociale viene sottoscritto dalle Parti nella seguente misura:

- dalla ASL VCO per il 51%
- dalla Parte Privata per il 49%

La partecipazione della ASL VCO non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla suindicata percentuale.

Correlativamente, la partecipazione della Parte Privata non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla suindicata percentuale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del presente atto risultano assegnati in comodato alla Società beni e attrezzature come da Allegato "I" quale suo obbligo essenziale ai fini della gestione e per l'intera durata della stessa.

**2.2** Le Parti dichiarano reciprocamente di ritenersi liberate dalle rispettive residue obbligazioni previste nel Patto Parasociale originario; il C.O.Q. si accollerà ogni intervento manutentivo sull'immobile, sia di carattere ordinario che straordinario, purché non di carattere strutturale, limitatamente a quanto previsto dalle attualmente vigenti normative in materia di sicurezza antincendio, come da Progetto Preliminare Antincendio qui allegato sub II, nonché la sostituzione di ogni attrezzatura ceduta in comodato d'uso che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'attività sociale, con esclusione di ogni altro intervento di ristrutturazione.

**2.3** Eventuali interventi che si rendessero necessari per ottemperare a nuove disposizioni in materia di sicurezza antisismica e/o strutturale saranno a carico dell'Ente proprietario dell'immobile, che metterà a disposizione tutti i fondi e contributi pubblici di volta in volta disponibili a tale scopo, e che potrà delegare il COQ alla relativa realizzazione.

La ASL VCO terrà periodicamente e tempestivamente informato il COQ di ogni atto legislativo, regolamentare o provvedimento di pubbliche autorità che possa arrecare interferenze anche solo materiali ai singoli servizi svolti nell'Ospedale di Omegna.

**2.4** Le azioni di proprietà della Parte Privata non sono cedibili a terzi senza il consenso della Pubblica Amministrazione partecipante alla Società, fatta espressamente salva la facoltà di cessione infragruppo a favore di società del Gruppo Générale de Santé di cui *infra*.

Peraltro, qualora la legge lo consentisse, la Parte Privata avrà diritto, e la Parte Pubblica il correlativo obbligo, di inserire in Statuto e usufruire della clausola di prelazione e gradimento attualmente previste a favore della parte pubblica.

Per il trasferimento delle azioni a terzi, il socio privato cedente dovrà preventivamente darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al socio pubblico. Qualora nel termine di 60 gg. successivi alla data di ricevimento della raccomandata, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione da parte del socio pubblico, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella suddetta comunicazione nel termine massimo di mesi 3, fatti salvi, ovviamente, i diritti di prelazione.

  4 

**2.5** In deroga a quanto sopra stabilito, la Parte Privata potrà in ogni momento, a sua discrezione, cedere in tutto o in parte la propria partecipazione a società del Gruppo Générale de Santé, fermo restando che per società del Gruppo Générale de Santé, s'intende qualunque società controllante o controllata al 100% (cento per cento), direttamente o indirettamente, la Parte Privata. Ogni caso di mutamento della situazione di controllo sulla Parte Privata da parte del Gruppo Générale de Santé dovrà essere comunicata alla Parte Pubblica.

**2.6** In ogni caso, le azioni non potranno essere cedute se non a soggetti pubblici o privati, che abbiano preventivamente dichiarato di accettare tutte le clausole del presente Contratto mediante impegno scritto da consegnarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo, sarà comunque obbligo del venditore fare sì che l'acquirente accetti integralmente gli impegni di cui al presente Contratto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di nuove azioni, trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

### **ARTICOLO 3 – ORGANI SOCIALI E GESTIONE DELLA SOCIETA'**

Le Parti si impegnano espressamente a fare tutto quanto in loro facoltà affinché lo Statuto disponga che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre componenti, di cui due designati secondo la normativa vigente dall'Amministrazione titolare della partecipazione pubblica, compreso il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, la cui elezione è riservata all'assemblea. Il terzo membro svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Le Parti convengono che l'Amministratore Delegato abbia i poteri elencati nell'Allegato III al presente contratto.

La gestione della società sarà affidata alla Parte Privata.

Le Parti si danno atto e convengono che, agli effetti del presente Contratto, qualsiasi inadempimento a quanto quivi previsto derivante da un'azione od omissione di uno dei Consiglieri sarà considerato un inadempimento della parte che aveva designato tale Amministratore per la successiva nomina.



Le Parti si impegnano sin d'ora a e faranno sì che gli amministratori da esse rispettivamente designati per la nomina sottoscrivano il presente Contratto per integrale accettazione delle condizioni e dei termini qui convenuti.

Il Collegio Sindacale della Società deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Dei tre membri effettivi uno è designato dall'ASL VCO, con funzioni di Presidente, uno è designato dalla Parte Privata, mentre il terzo membro effettivo ed i supplenti sono scelti dall'Assemblea.

Gli eventuali utili distribuibili della Società saranno, alla fine di ogni esercizio, distribuiti ai soci in ragione di una percentuale minima del 50%, mentre una quota pari almeno al 20% degli stessi sarà reinvestita nelle attività sociali.

Le Parti convengono che, in caso di conflitto tra le disposizioni dello Statuto e quelle del presente Contratto, queste ultime prevarranno.

#### **ARTICOLO 4 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

Le Parti espressamente convengono ed accettano che, in caso di fallimento, messa in liquidazione o esistenza di procedura concorsuali in capo al socio privato, la presente Società venga sciolta di diritto.

Le procedure di liquidazione sono quelle indicate nello Statuto.

#### **ARTICOLO 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto ad assumere in seno agli organi sociali della Società, con l'osservanza delle disposizioni di legge nonché in conformità con lo Statuto, tutte le deliberazioni necessarie per la esatta e puntuale realizzazione e l'esecuzione di quanto stabilito dagli articoli precedenti e di fare tutto quanto necessario affinché lo Statuto e le sue eventuali modificazioni rispettivamente contengano o dispongano clausole e condizioni adeguate per gestire la Società in conformità agli impegni di cui sopra.

La Società gestirà la struttura ospedaliera di Omegna con apposito contratto di gestione pluriennale.



La struttura Ospedale "Madonna del Popolo" di Omegna è a tutti gli effetti un ospedale pubblico che va ad integrarsi nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali della ASL VCO quale presidio ospedaliero a prevalente profilo ORTOPEDICO-RIABILITATIVO che dovrà tendere sempre più alla connotazione monospecialistica di PRESIDIO SPECIALISTICO ORTOPEDICO.

## **ARTICOLO 6 – EFFICACIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

**6.1** L'inadempimento di una delle Parti alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 5 comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Parte non inadempiente dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

In particolare:

- a) Le Parti in particolare convengono sull'opportunità, in ipotesi di contestazioni e/o di situazioni patologiche nei reciproci rapporti inerenti sia il presente Contratto, sia il contratto di gestione, con particolare riguardo a situazioni determinatesi a seguito di interventi legislativi o regolamentari dei competenti organi nazionali o regionali (fatto salvo il ricorso ai mezzi ordinari d'impugnazione), di attivare senza indugio la rinegoziazione dei termini e condizioni contrattuali, al fine di addivenire, ove possibile, al ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale della Società, salvaguardando i rispettivi diritti ed interessi.
- b) Qualora, decorsi infruttuosamente 60 giorni dall'inizio di dette trattative, non si fosse addivenuti a soluzioni di comune gradimento, ciascuna delle parti ove ne ricorrano i presupposti avrà facoltà di risolvere il presente accordo, e di conseguenza il contratto di gestione a mezzo di lettera raccomandata A.R. (di seguito, "Comunicazione"), salvo ed impregiudicato il rispettivo diritto ad adire l'arbitrato di cui al successivo art. 10.
- c) In tali eventualità, le Parti convengono in via irrevocabile che detta risoluzione comporti l'acquisto immediato, e comunque entro e non oltre sei (6) mesi dalla Comunicazione, da parte della parte pubblica, delle partecipazioni della Parte Privata secondo i seguenti parametri:

## **6.2 INADEMPIMENTO**

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali sia da parte del socio privato che del socio pubblico:



- a. Il contratto di gestione ed i patti parasociali sono risolti di diritto alla data della, e contestualmente alla girata delle azioni della società, ma comunque decorsi sei (6) mesi dalla Comunicazione ex art. 6.1 lett. d.
- b. Il socio pubblico ha il diritto e l'obbligo di acquistare la partecipazione azionaria del socio privato (49%) corrispondendo la somma pari al 49% del valore del patrimonio netto contabile della società alla data di risoluzione del contratto di gestione, detraendo eventualmente da tale somma in via cautelare il valore della penale definita alla successiva lettera d), ove il socio privato fosse risultato inadempiente.
- c. In caso d'accertamento di un inadempimento imputabile al socio pubblico, quest'ultimo è obbligato a corrispondere al socio privato, oltre al saldo del prezzo trattenuto ai sensi della precedente lettera b), altresì la penale definita alla successiva lettera d). Diversamente, null'altro è dovuto dal socio pubblico.
- d. La parte non inadempiente ha diritto ad una penale (con espressa esclusione di ogni ulteriori risarcimento del maggior danno) pari ad una volta l'ammontare medio dell'EBITDA come di seguito descritto, conseguito nei tre anni precedenti la risoluzione del presente contratto. Per la determinazione di tale valore medio si prendono a riferimento gli ultimi tre bilanci della società, approvati dall'assemblea. Per EBITDA si intende il valore calcolato come differenza tra ricavi e costi da gestione caratteristica, al netto di ammortamenti, interessi ed imposte:

### **6.3 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.**

In caso di recesso unilaterale anticipato dal rapporto da parte di Générale de Santé o dell'ASL VCO, formalmente notificato a mezzo di atto giudiziario all'altro socio (di seguito, "Notificazione"), il contratto di gestione ed i patti parasociali vengono risolti contestualmente alla conseguente girata delle azioni, ma comunque decorsi sei (6) mesi dalla Notificazione.

Il socio pubblico ha il diritto e l'obbligo di acquistare la partecipazione azionaria del socio privato (49%) corrispondendo la somma pari al 49% del valore del patrimonio netto contabile della società alla data di risoluzione del contratto di gestione senza alcun





ulteriore sovrapprezzo o corrispettivo. Tale disciplina troverà integrale applicazione altresì alla data di scadenza naturale del Contratto, che comporterà l'acquisto della partecipazione azionaria del socio privato alle medesime condizioni e modalità. Tale soluzione troverà applicazione anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, tali da rendere l'affidamento del servizio assolutamente inidoneo al perseguimento di pubblica utilità generale, laddove dovessero venire meno le ragioni di convenienza economica e/o coerenza con le norme nazionali o regionali in materia e/o con le previsioni di cui agli atti di programmazione socio sanitaria nazionali o regionali.

#### **6.4 TERMINI**

L'acquisto della partecipazione azionaria da parte del socio pubblico e il pagamento delle somme definite al precedente punto 6.2 o al precedente punto 6.3, debbono avvenire entro sei (6) mesi dalla data rispettivamente della Comunicazione prevista all'art. 6.1 lettera c) o della Notificazione prevista all'art. 6, punto 3), contestualmente allo scioglimento del contratto di gestione e dei patti parasociali.

Ogni ulteriore pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della decisione o provvedimento che ne liquidi l'ammontare.

In caso di ritardo nei pagamenti, le somme sono gravate da interessi moratori pari al 10% annuo.

#### **ARTICOLO 7 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto, stante l'originario carattere sperimentale dell'iniziativa socio-sanitaria oggetto della Società, e le caratteristiche della stessa, e costituendo accordo strumentale alla migliore collaborazione per l'erogazione dei servizi oggetto della società, interamente posseduta dai partecipanti all'accordo stesso, ha decorrenza iniziale alla data di sottoscrizione delle Parti e termine finale coincidente con quello della durata della Società, come risultante dal relativo Statuto sociale, salvo quanto stabilito dal precedente Art. 6.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualora il suddetto termine di durata sia in futuro ritenuto da qualsiasi competente autorità giudiziaria o amministrativa o arbitrale invalido, inefficace o illecito, la precedente disposizione sarà intesa ed applicata in modo da prevedere ed assicurare un diverso termine di durata supplementare e/o aggiuntivo che si renda di volta in volta necessario al fine di assicurare la massima durata



del presente contratto consentita dalla legge allora in vigore, sino ad avvenuta estinzione della Società.

L'estinzione anticipata della Società, la dichiarazione di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico della Società stessa, equivalgono, ai fini del presente Contratto, al perfezionamento del termine finale di durata della Società.

## **ARTICOLO 8 – MODIFICAZIONI CONSENSUALI**

Il contenuto del presente Contratto potrà essere modificato in ogni tempo dalle Parti esclusivamente in via consensuale e ogni eventuale modifica, dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto secondo i rispettivi poteri delle Parti.

Le Parti convengono ad ogni effetto che l'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre clausole del Contratto stesso.

## **ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra le Parti relative al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura italiano relative all'arbitrato rituale.

La devoluzione ad Arbitrato di una controversia non autorizzerà le Parti a sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

Omegna, lì

Per la ASL VCO

Dott. Adriano GIACOLETTO

---



Per la GENERALE DE SANTE ITALIA

---

---

4

ba p